Unione europea
Fondo sociale europeo

REPVBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020

ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Tematico 9

Promuovere l'Inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione

Direttiva per la realizzazione interventi per lavoratori disoccupati over 50

Garanzia Adulti – Anno 2016

Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari ... 3
2. Premessa ... 6
3. Finalità e obiettivi ... 7
4. Lo schema di Garanzia ... 8
5. I percorsi attivabili ... 10
5.1 Percorso di accompagnamento al lavoro ... 11
5.2 Percorso di autoimprenditorialità ... 11
6. Articolazione, durata dei servizi e costi standard ... 11
6.1 FASE I - Servizi propedeutici nei CPI ... 13
6.2 FASE II - Il colloquio di orientamento di II livello ... 13
6.3 FASE III - Percorso di accompagnamento al lavoro ... 13
6.4 FASE III - Percorso per l'autoimprenditorialità ... 15
7. Destinatari ... 15
8. Soggetti proponenti e partenariato ... 16
9. Il profilo personale di occupabilità ... 18
10. Indennità di partecipazione ... 19
11. Incentivi per l'assunzione ... 19
12. Spese ammissibili ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o FESR ... 20
13. Gruppo di lavoro ... 22
14. Risorse ... 25
15. Delega ... 25
16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti ... 25
17. Procedure e criteri di valutazione ... 28
18. Tempi degli esiti delle istruttorie ... 31
19. Avvio e conclusione dei progetti ... 31
20. Monitoraggio ... 32
21. Comunicazioni ... 33
22. Indicazione del foro competente ... 33
23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ... 33
24. Tutela della privacy ... 33

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto Legislativo n. 150 del 04 marzo 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 (BUR n. 18 del 26/02/2016) Bilancio di previsione 2016 – 2018;

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

2. Premessa

Il POR FSE Veneto 2014-2020 ha pianificato misure volte a incentivare l'ingresso o il reingresso delle persone a rischio povertà nel mercato del lavoro regionale attraverso percorsi di inclusione attiva. Sulla scorta di tali indicazioni la Regione Veneto ha finanziato la priorità 9.i "L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità". Le politiche attive sono rivolte quindi a persone svantaggiate, e in particolare ai disoccupati di lunga durata, che nel mercato del lavoro regionale rappresentano il target più numeroso.

Il presente avviso, incardinato sull'**Asse II "Inclusione Sociale"**, intende favorire l'accesso al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati sostenendo processi di accompagnamento al lavoro e all'autoimpiego promuovendo così lo sviluppo di nuove imprese e la sperimentazione di progetti innovativi.

In particolare, il provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'**Obiettivo Tematico 9** del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e della **priorità d'investimento 9.i**, il cui risultato atteso è quello di realizzare **interventi multi professionali e sperimentali** orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei destinatari. Nello specifico il conseguimento dell'obiettivo è volto a consentire un sensibile incremento del **tasso di partecipazione attiva dei soggetti disoccupati over 50 nel mercato del lavoro** e a sviluppare azioni specifiche mirate all'**innovazione**, all'attivazione e al coinvolgimento dei servizi per il lavoro e delle imprese.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 asse II.

Asse II	**INCLUSIONE SOCIALE**
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1013/13)	**9** Promuovere l'Inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione
Obiettivo specifico	**8** Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	**9.i)** L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	**RA 9.2** Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili
Indicatori di risultato pertinenti	**CR05** Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento **CR09** Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	**CO01** i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata **CO02** i disoccupati di lungo periodo **CO07** le persone di età superiore a 54 anni **CO08** i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione **CO09** i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) **CO15** i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom) **CO19** le persone provenienti da zone rurali **CO12** i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro **CO13** i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico

	CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico **CO16** le persone con disabilità **CO17** le altre persone svantaggiate
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	**06** Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disabili Famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale, con priorità alla presenza di minori Disoccupati di lunga durata Altre tipologie di svantaggio

3. Finalità e obiettivi

Nel sessennio 2008-2013 la disoccupazione dei lavoratori over 50 è raddoppiata, passando dal 3,1% del 2008 al 6,2% del 2013. Il 40% dei disoccupati più maturi nell'anno 2013 era in cerca di un impiego da due anni, tanto che la durata media dell'anzianità di disoccupazione era di 27 mesi (sei in più rispetto alle altre fasce di età dei disoccupati)[1].

Per i lavoratori over 50 rimane critica la possibilità di rioccupazione, infatti si può stimare che nel 2008 i tassi di ricollocazione entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro si attestavano attorno al 50% mentre oggi sono del 35%.

Il fabbisogno di competenze espresso dalle imprese per il target dei lavoratori over 50 riguarda per il 62% le *low skill* (competenze di base) e per il 20% le *high skill* (competenze dirigenziali intellettuali e tecniche). Una recente ricerca evidenzia come le imprese ricerchino per il 26,2% operai specializzati, per il per il 15% operai qualificati e per il 21% operai generici; le professioni esecutive del commercio e dei servizi e tecniche si attestano sul 12% mentre quelle impiegatizie a carattere esecutivo si attestano sul 7,3% e le professioni intellettuali al 6,3%.

In Veneto si stima che i lavoratori disoccupati da più di 12 mesi, di età uguale o superiore a 50 anni, siano oltre 30.000 e con una prevalenza della coorte tra i 55 e i 64 anni.

In questo contesto, la Regione Veneto promuove la realizzazione di un intervento sperimentale e innovativo che, anche sull'esperienza del programma nazionale Garanzia Giovani, attui servizi e misure tempestive ed efficaci a sostegno dell'occupazione dei lavoratori over 50. In linea con le buone pratiche europee già testate in altri Stati membri[2] gli interventi che si intendono implementare si inseriscono in un quadro di Garanzia per contrastare la disoccupazione in età matura (*lavoratori adulti*) con l'obiettivo di:

a) affrontare la disoccupazione di lungo periodo combinando servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) realizzare un sistema di sostegno personalizzato mirato all'inserimento occupazionale;

c) migliorare l'efficacia dei percorsi di inserimento attraverso l'adozione di un *framework di policy mirate* alla rimozione delle criticità che possono ostacolare l'inserimento lavorativo;

d) personalizzare i servizi e le modalità di sostegno intensivo al reinserimento lavorativo;

[1] *Istat, Documento di Economia e Finanza 2014. Audizione del Presidente f.f. dell'Istituto nazionale di statistica Antonio Golini, Roma, 15 aprile 2014, 13-17*

[2] Proposta di *Raccomandazione SWD (2015) 176 final*

e) sensibilizzare le imprese e tutti datori di lavoro;

f) garantire un unico punto di contatto che integri politiche per il lavoro e politiche per l'inclusione;

g) promuovere e realizzare l'integrazione tra fondi e policy relative all'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (art. 35 Reg. 651/2014), gli incentivi per l'occupazione (sgravi fiscali, programmazione nazionale e regionale), gli incentivi per l'avviamento di impresa (programmazione regionale FSE/FESR), misure e servizi di politiche attive del lavoro.

Con questo avviso, pertanto, la Regione del Veneto intende promuovere, in continuità con gli interventi promossi nella passata programmazione, politiche sulle persone con maggiori difficoltà. Si intende proporre la sperimentazione di uno schema di Garanzia per i disoccupati over 50 che preveda la realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro e di autoimpiego.

4. Lo schema di Garanzia

La sperimentazione dello schema di *Garanzia Adulti* si propone di contrastare la disoccupazione in età matura (*lavoratori adulti*) per i lavoratori over 50 con una anzianità di disoccupazione uguale o superiore a 12 mesi.

La Regione del Veneto si impegna in via sperimentale a garantire ai destinatari una offerta di servizi per la realizzazione di percorsi di ricollocazione e di auto impiego.

In successione la sequenza temporale con cui sono avviate le tre fasi previste per la realizzazione dei progetti è la seguente:

- Adesione al programma ovvero conferma della DID da parte del destinatario presso il CPI;

- Erogazione dei servizi propedeutici previsti nella Fase I entro 30 giorni dalla conferma della DID;

- Erogazione del servizio specialistico previsto nella Fase II "colloqui di orientamento specialistico o di II livello" entro 120 giorni dalla conferma della DID ovvero dalla adesione al programma da parte del destinatario;

- Erogazione dei servizi specialistici previsti nella Fase III ovvero "percorso di ricollocazione" o "percorso di auto impiego" entro il previsto termine di conclusione del progetto[3].

[3] I progetti devono concludersi entro 12 mesi dall'Avvio che coincide con la attivazione della fase II ovvero con i colloqui di orientamento di II livello.

L'erogazione dei servizi avviene quindi in 3 fasi:

FASE	Tipologie interventi	Soggetto erogatore	Output
FASE 1	• Informazione e Orientamento di primo livello; • Profilazione; • Definizione e stipula del Piano di Servizio Personalizzato (PSP)	CPI	- Adesione alla Garanzia; - Profilazione; - PSP
FASE 2	• Orientamento specialistico o di II Livello	Soggetto accreditato per i servizi al lavoro	- Scelta del percorso - Aggiornamento PSP
FASE 3	Percorso di ricollocazione: • Incrocio domanda-offerta; • Assistenza alla ricerca attiva di lavoro; • Coaching; • Assistenza alla pre-selezione	Soggetto accreditato per i servizi al lavoro	Inserimento lavorativo
	Percorso di autoimpiego: • Coaching per avviamento di impresa o autoimpiego; • Interventi di consulenza e assistenza qualificata per la definizione del business plan (*Action research*)	Soggetto accreditato per i servizi al lavoro	Apertura partita IVA o iscrizione di impresa a CCIAA

L'adesione al programma avviene presso i CPI regionali e comprende le seguenti attività:

- Informazione e Orientamento di primo livello;
- Profilazione;
- Definizione e stipula del PSP.

Si tratta di attività che devono essere realizzate propedeuticamente ai servizi specialistici per la ricollocazione e l'autoimpiego. Successivamente all'adesione, il destinatario sceglie autonomamente il soggetto accreditato presso cui esigere i servizi di cui alle fasi successive.

I CPI interverranno **anche successivamente** all'erogazione dei servizi propedeutici. In esito alla fase 2 registreranno l'adesione del destinatario al percorso scelto (o di ricollocazione o di autoimpiego). Nel corso della Fase 3, monitoreranno l'andamento degli interventi attivati a favore del destinatario.

Il CPI è il punto di accesso unico alla sperimentazione dei percorsi *di Garanzia Adulti* ed effettua le seguenti operazioni:

- convoca i lavoratori per la conferma della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- informa il destinatario sui servizi previsti dal programma;
- registra l'adesione del destinatario al programma;
- profila il destinatario;
- definisce e sottoscrive il Patto di servizio Personalizzato (PSP).

Ai fini della gestione della condizionalità, i soggetti erogatori dei percorsi si impegnano a comunicare tempestivamente al CPI le seguenti informazioni relative ai destinatari:

a) l'effettuazione delle attività di orientamento specialistico;
b) l'avvio dei percorsi di politica attiva (ricollocazione o autoimpiego);
c) l'esito occupazionale (contratto di lavoro, partita IVA oppure iscrizione CCIAA);
d) ogni altro evento relativo alla mancata realizzazione delle attività di orientamento e alla sospensione/interruzione del percorso intrapreso.

Per i casi di cui al punto d) il CPI opera le dovute verifiche e adotta le relative misure in conformità a quanto previsto dal D.lgs 150/2015.

Il percorso, dopo l'adesione al programma e le attività realizzate nel Centro per l'impego, prosegue con la fase II che è costituita da un colloquio di orientamento di II livello, realizzato da soggetti privati accreditati, propedeutico alla Fase III.

Nella fase III, sono esigibili i servizi e le misure per la ricollocazione e l'autoimpiego, che possono riguardare:

- Incrocio domanda-offerta;
- Assistenza alla ricerca attiva di lavoro;
- Coaching;
- Assistenza alla pre-selezione;
- Coaching per avviamento di impresa o autoimpiego;
- Interventi di consulenza e assistenza qualificata per la definizione del business plan (*Action research*).

Inoltre sono attivabili incentivi per l'assunzione dei destinatari in esito al percorso e per l'avvio di impresa.

5. I percorsi attivabili

I servizi e le misure per la ricollocazione configurano due tipi di percorso:

1. il percorso di accompagnamento al lavoro;
2. il percorso di autoimprenditorialità o di autoimpiego.

Essi sono erogati dagli organismi accreditati per i servizi al lavoro e sono attivabili esclusivamente dopo l'accesso al programma *Garanzia Adulti* presso i CPI e dopo aver fruito del servizio di orientamento specialistico o di II livello.

5.1 Percorso di accompagnamento al lavoro

Tale percorso è orientato alla fruizione di servizi intensivi di incrocio domanda-offerta di lavoro.

L'azione prevede l'erogazione dei seguenti servizi dedicati:

- Incrocio domanda-offerta;
- Assistenza alla ricerca attiva di lavoro;
- Coaching;
- Assistenza alla pre-selezione.

Il percorso di accompagnamento al lavoro, al fine di aumentarne l'efficacia, potrà essere attivato solo ed esclusivamente se l'organismo accreditato per i servizi al lavoro potrà dimostrare la raccolta di un congruo numero di *vacancies* a disposizione dei destinatari del programma.

5.2 Percorso di autoimprenditorialità

Tale percorso prevede:

- Coaching per avviamento di impresa o autoimpiego;
- Interventi di consulenza e assistenza qualificata per la definizione del business plan (*Action research*)

Gli interventi saranno realizzati da servizi qualificati e potranno essere erogati ai destinatari sulla base delle esperienze lavorative pregresse e sulla mappatura oggettiva alle competenze agite.

6. Articolazione, durata dei servizi e costi standard

Lo schema che segue mostra l'articolazione dei percorsi previsti, dei servizi e degli esiti attesi.

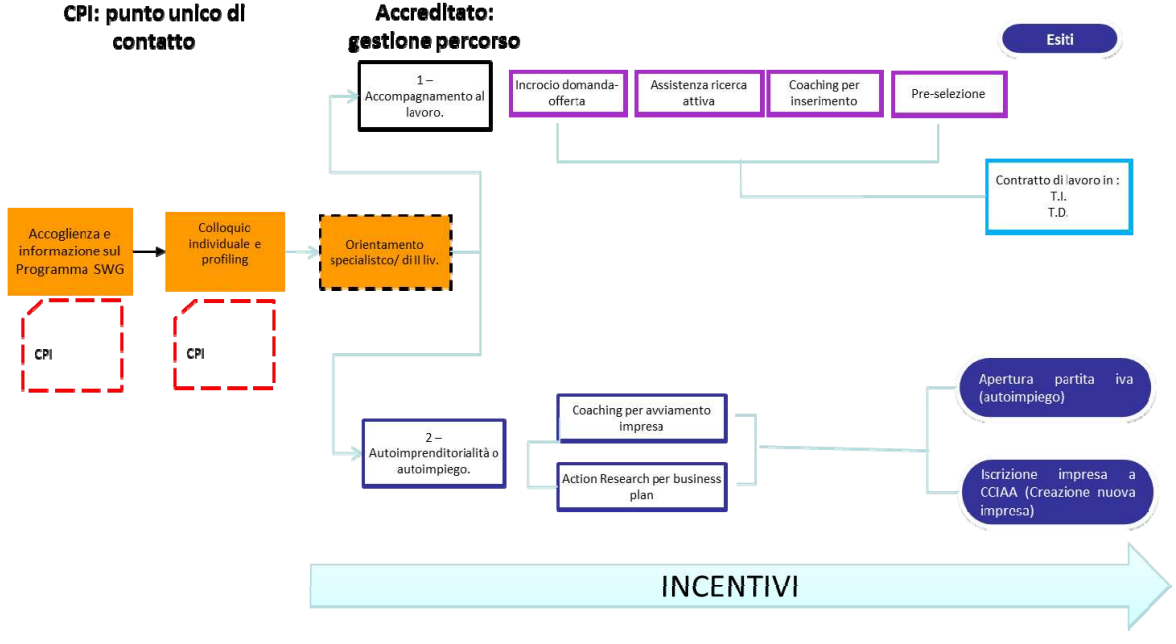
CPI: punto unico di contatto
Accreditato: gestione percorso
Esiti
1 – Accompagnamento al lavoro.
Incrocio domanda-offerta
Assistenza ricerca attiva
Coaching per inserimento
Pre-selezione
Contratto di lavoro in : T.I. T.D.
Accoglienza e informazione sul Programma SWG
Colloquio individuale e profiling
Orientamento specialistco/ di II liv.
CPI
CPI
2 – Autoimprenditorialità o autoimpiego.
Coaching per avviamento impresa
Action Research per business plan
Apertura partita iva (autoimpiego)
Iscrizione impresa a CCIAA (Creazione nuova impresa)
INCENTIVI

6.1 FASE I - Servizi propedeutici nei CPI

I servizi propedeutici alla definizione dei percorsi di ricollocazione sono erogati dal CPI a seguito della conferma della DID e della volontà del destinatario di aderire alla proposta di *Garanzia Adulti*. I servizi comprendono le seguenti tipologie di attività:

- Accoglienza , informazione e adesione al programma.
- Colloquio individuale, profiling, patto di servizio perzonalizzato (PSP)

Le attività di questa componente dovranno essere realizzate nell'arco di 30 giorni dalla conferma della DID che corrisponde alla adesione al Programma.

6.2 FASE II - Il colloquio di orientamento di II livello

In seguito alla fruizione dei servizi presso il CPI, il destinatario è invitato a prendere contatto con un soggetto della rete locale che ha aderito al presente avviso entro quattro mesi dall'iscrizione al programma.

Il colloquio di orientamento di II livello è una attività specialistica finalizzata ad analizzare le competenze del destinatario al fine di sollecitarne la proattività e la motivazione all'inserimento lavorativo. Questa azione risponde al bisogno di riflettere sulla propria esperienza per progettare cambiamenti e/o sviluppi futuri e richiede:

- Una motivazione personale a mettersi in gioco in modo aperto e critico;
- La disponibilità ad attivare un processo di accompagnamento al lavoro.

Sulla base delle competenze pregresse e alle esigenze del mercato del lavoro, verrà definito con il destinatario l'accesso al percorso di accompagnamento al lavoro o al percorso di autoimprenditorialità o di autoimpiego. L'output di tale attività sarà un aggiornamento del PSP che il soggetto erogatore dell'attività dovrà comunicare al CPI.

Di seguito il dettaglio delle attività di orientamento specialistico o di II livello e la relativa durata.

Categoria Azioni	**Attività**	**Durata**	**UCS €**	**Totale**
Assistenza nella ricerca di un impiego, orientamento professionale e servizi di informazione	Orientamento di II livello	Da 2 a 4 ore	38	Da 76 a 152

Le attività di orientamento di II livello saranno riconosciute fino ad un massimo del doppio delle persone che accederanno ai percorsi. Per coloro i quali non accederanno ai percorsi, al soggetto che ha sostenuto le attività saranno riconosciute finanziariamente al massimo 2 ore.

6.3 FASE III - Percorso di accompagnamento al lavoro

Il servizio di Accompagnamento al lavoro viene offerto da soggetti accreditati ai servizi al lavoro che operano in ambito regionale.

L'accompagnamento al lavoro è attivabile dopo la fase dell'orientamento di II livello e si occupa di progettare e attivare strumenti di inserimento lavorativo.

Gli obiettivi del servizio di Accompagnamento sono

- Sostenere la realizzazione di un'esperienza lavorativa;
- Garantire un supporto nella ricerca attiva del lavoro e nella definizione di un progetto professionale;
- Offrire un supporto nella fase di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro;
- Sensibilizzare il contesto socio/produttivo e promuovere il lavoro in rete, al fine di creare sinergie e collaborazioni per l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei destinatari.

E' in capo all'ente accreditato per i servizi al lavoro che supporta il destinatario:

- individuare le opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario (*scouting);*
- effettuare l'incrocio domanda/offerta (*matching)* e individuare l'azienda per l'inserimento lavorativo;
- assistere il destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.), fornire supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, determinato) e accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda.

Le azioni attivabili sono:

<table>
<tr><th>Categoria Azioni</th><th colspan="2">Attività</th><th>Durata</th><th>UCS €</th><th>Totale</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Assistenza nella ricerca di un impiego, orientamento professionale e servizi di informazione</td><td rowspan="2">Accompagnamento al lavoro</td><td>Ricerca attiva</td><td>12-28 ore</td><td>38</td><td>Da 456 a 1064</td></tr>
<tr><td>Incrocio domanda – offerta
Coaching
Assistenza alla preselezione</td><td colspan="3">max. 3.000 a risultato
sulla base del profiling</td></tr>
</table>

La tabella che segue riporta la remunerazione riconosciuta sulla base del profiling del destinatario.

	BASSA INTENSITÀ DI AIUTO	MEDIA INTENSITÀ DI AIUTO	ALTA INTENSITÀ DI AIUTO
TD SOPRA 6 MESI FINO A 18 MESI	900	1.200	1.800
TD ALMENO 18 MESI FINO A 36 MESI	1.200	1.600	2.400
TEMPO INDETERMINATO	1.500	2.000	3.000

I costi delle attività per la ricerca attiva saranno riconosciuti all'operatore che le eroga, secondo la modalità a processo. Le attività dedicate all'incrocio domanda-offerta, al coaching e all'assistenza alla preselezione saranno riconosciute esclusivamente a risultato occupazionale e parametrate sulla base del profiling del destinatario.

6.4 FASE III - Percorso per l'autoimprenditorialità

Il sostegno all'auto impiego e all'auto imprenditorialità attraverso attività di accompagnamento e affiancamento propedeutiche all'avvio dell'impresa è rivolto a promuovere la realizzazione di progetti che sostengano lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali o che favoriscano l'individuazione e la crescita delle prospettive occupazionali legate all'autoimpiego.

Nell'ambito di questa tipologia di percorso sono ammissibili le seguenti attività erogate in modalità one-to-one o di gruppo (per piccoli gruppi, non superiori a 3 persone):

- assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività;
- accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità;
- servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi – anche rispetto agli enti previdenziali, supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale, etc.).

Le UCS per la remunerazione delle attività nell'ambito della misura, salvo diverse disposizioni degli avvisi, sono le seguenti:

- Attività di sostegno e consulenza individuali: 38 €/ora;
- Attività di sostegno e consulenza di gruppo: 15 €/ora.

Il costo delle attività dei percorso riferito al singolo destinatario non può superare il valore di euro 3.700,00[4].

Gli interventi di accompagnamento/servizi di sostegno allo start-up di impresa rientrano nella disciplina degli aiuti "de minimis" di cui all'Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

7. Destinatari

L'intervento si rivolge a lavoratori disoccupati di età uguale o superiore a 50 anni in possesso dei seguenti requisiti:

[4] A titolo esemplificativo, tale importo comprende 50 ore di attività individuale e 40 ore di attività per piccoli gruppi.

- avere un'età compresa tra i 50 e i 67 e comunque fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
- possedere un'anzianità di disoccupazione uguale o superiore a 12 mesi;
- essere residenti o domiciliati in Regione Veneto;
- essere iscritti ad uno dei Centri dell'Impiego della Regione Veneto.

Sarà data priorità di accesso ai destinatari che:

- possiedono una certificazione ISEE in corso di validità con indicatore ISEE non superiore a Euro 20.000 (sulla base del reddito complessivo, dichiarato ai fini Irpef nell'anno 2015 e relativo al reddito prodotto nell'anno 2014);
- oppure appartengono a famiglie senza reddito, monoparentali o monoreddito con figli a carico.

La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla conferma da parte del cittadino della dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego di competenza e dalla conseguente definizione del Patto di Servizio Personalizzato (d.lgs 150/2015).

8. Soggetti proponenti e partenariato

Nell'ambito del presente avviso possono presentare candidatura i soggetti accreditati per i servizi al lavoro e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2238/11. Per gli enti proponenti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Per la realizzazione dei progetti *Garanzia Adulti* si rende indispensabile il ricorso ad una **collaborazione forte tra i partner** che, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli, possa dar luogo ad una sinergia di gruppo che consenta il conseguimento di obiettivi, altrimenti irraggiungibili o non raggiungibili con la medesima efficacia. L'esigenza di un reale raccordo di natura inter-istituzionale e soprattutto **interprofessionale** fra i servizi pubblici per l'impiego e i soggetti accreditati è legato anche alla necessità di garantire una **offerta integrata di servizi, azioni e attività** funzionali al raggiungimento degli obiettivi che questa Direttiva si pone.

In considerazione del fatto che **in ciascun territorio provinciale** sarà approvabile **n.1 progetto Garanzia Adulti**, i partenariati dovranno prevedere una composizione tale da garantire che, sul territorio provinciale di riferimento del progetto, possano essere erogati gli interventi al più ampio numero possibile di destinatari. Si chiede quindi che la composizione del partenariato sia territorialmente capillare in modo tale da poter offrire ai potenziali destinatari maggiori servizi di prossimità.
In particolare, la composizione del partenariato, oltre a enti accreditati per i Servizi al Lavoro, dovrà comprendere:

- uno o più agenzie per il lavoro autorizzate e accreditate ai Servizi Lavoro ai sensi della DGR 2238/11 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto" (art. 25 L.R. n. 3/2009), fatto salvo il caso in cui il Soggetto proponente possieda entrambi i requisiti di accreditamento per i servizi al lavoro e per l'ambito della formazione superiore.
- almeno 10 imprese tali da garantire un "parco offerte" di lavoro di almeno 40 *vacancies*;
- un Soggetto/Ente esperto in creazione di impresa (es. C.C.I.A.A.).

E' necessario che il partenariato assicuri la presenza di una o più sedi accreditate per l'erogazione delle attività in ogni circoscrizione per l'impiego della provincia per la quale si presenta il progetto.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

Potranno far parte del partenariato anche altri soggetti non presenti tra quelli sopra elencati qualora ritenuti coinvolgibili funzionalmente agli obiettivi progettuali.

Il **ruolo** svolto da ciascun partner dovrà essere specificato nella scheda 3 del formulario di progetto esplicitando:

- le **tipologie di attività** che svolgerà in fase di realizzazione del progetto;
- il valore aggiunto, espresso in termini di **risultati attesi**, derivante dalla sua presenza nel partenariato.

L'inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento non potrà avvenire successivamente all'approvazione dei progetti di *Garanzia Adulti* ma **dovrà essere formalizzato esclusivamente in fase di presentazione del progetto**.
L'integrazione del partenariato con partner non accreditati, successivamente alla approvazione del progetto, sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.
Sono **esclusi dal ruolo di partner aziendale ovvero di soggetti che abbiano vacancy attive**, **gli Organismi accreditati al lavoro e alla formazione.**
La presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

A scopo di sintesi, si propone uno schema relativo alle regole alle quali i soggetti proponenti accreditati e i soggetti partner accreditati devono attenersi in merito alla presentazione/partecipazione dei/ai progetti a valere sulla presente direttiva.

AREE TERRITORIALI - PROVINCE DI RIFERIMENTO	**N. PROGETTI APPROVABILI**	**SOGGETTI PROPONENTI** ACCREDITATI /REGOLE PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI	SOGGETTI PARTNER OPERATIVI E/O DI RETE **ACCREDITATI** /REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Verona	1	Enti accreditati ai Servizi Lavoro Max n. 1 domanda di ammissione al finanziamento sul territorio provinciale di riferimento del progetto Max n. 2 domande di ammissione al finanziamento sul territorio regionale	Max n. 1 partenariato sul territorio provinciale di riferimento del progetto
Vicenza	1		
Padova	1		
Venezia	1		
Treviso	1		
Belluno	1		
Rovigo	1		

La tabella di seguito riporta il valore massimo dei progetti territoriali. Tale valore è proporzionato su € 7.000.000,00 per l'erogazione dei servizi di cui alle fasi 2 e 3 dello schema di garanzia.

PROVINCIA	BUDGET PROGETTI TERRITORIALI
BELLUNO	€ 750.000,00
PADOVA	€ 1.100.000,00
ROVIGO	€ 750.000,00
TREVISO	€ 1.100.000,00
VENEZIA	€ 1.100.000,00
VERONA	€ 1.100.000,00
VICENZA	€ 1.100.000,00
TOTALE	€ 7.000.000,00

9. Il profilo personale di occupabilità

Al fine di aumentare l'efficacia dei servizi erogati e di finalizzare con la massima efficienza possibile la spesa sostenuta per gli interventi, è prevista una modalità di profilazione delle persone potenzialmente destinatarie delle azioni previste dalla presente direttiva.

Si prevede che l'intensità dell'aiuto alla ricollocazione lavorativa fornito attraverso i servizi dovrà essere determinata sulla base del profilo di occupabilità del destinatario.

Il *profiling* dei destinatari considera nella sua elaborazione sia le caratteristiche individuali rilevabili dai dati inseriti nel Sistema informativo Lavoro Veneto (SILV), sia elementi informativi sulla storia professionale e sulla condizione socio-familiare rilevabili nel corso di colloqui da realizzare con l'operatore di riferimento

del CPI. Le caratteristiche che dovranno essere tenute in considerazione nel determinare il profilo cui fare riferimento comprendono:

- Condizione socio anagrafica/culturale (es. età, genere, titolo di studio, ecc.)
- Condizione socio economica (es. residenza, isee, ecc.)
- Carriera lavorativa

La graduazione della profilazione calcolata secondo le caratteristiche individuali e territoriali origina tre livelli di intensità di aiuto:

A. Bassa intensità di aiuto
B. Media intensità di aiuto
C. Alta intensità di aiuto

Il profiling e l'attribuzione della classe di intensità sono rilasciati dal CPI.

L'intensità di aiuto previsto sulla base del profilo assegnato al destinatario determinerà il massimale riconoscibile per i servizi a risultato.

10. Indennità di partecipazione

Per i destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di un'indennità oraria di partecipazione **alle attività previste dal percorso intrapreso**. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE $\leq$ 20.000 euro[5]. L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte, posto che deve essere garantita la partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste.

11. Incentivi per l'assunzione

Le imprese private che assumono i lavoratori over 50 iscritti alla Garanzia e che hanno intrapreso un percorso di ricollocazione possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione.

Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa.

Non possono essere beneficiari degli incentivi gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

I datori di lavoro beneficiari devono possedere i requisiti della normativa in vigore, vale a dire essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99);
- le normative in materia di lavoro in genere;

[5] Con riferimento all'annualità precedente all'inizio dell'attività finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Accanto ai requisiti per i datori di lavoro, la concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale, è subordinata al verificarsi delle seguenti due condizioni:

1. Assunzione, entro la durata del progetto dei destinatari che abbiano partecipato alle attività dell'Azione 1, iscritti alle liste di disoccupazione e che negli ultimi sei mesi non abbiano avuto un rapporto di dipendenza con l'impresa, anche facente parte di un gruppo o ad essa collegata, che intende beneficiare dell'incentivo erogabile a sensi della presente Direttiva;
2. assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi.

L'incentivo ammonta ad un massimo di € 6.000,00 e comunque non più del 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto secondo le seguenti tipologie contrattuali:

1. a tempo indeterminato con incentivo pari a euro 6.000,00 per destinatario
2. a tempo determinato di durata compresa tra 18 e fino a 36 mesi con incentivo pari a euro 4.000,00 per destinatario

Tali incentivi dovranno essere erogati per parte del Titolare di progetto alla azienda richiedente avendo dimostrato quest'ultima di averne diritto in seguito alla assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato così come dovrà risultare dalla corrispondente CO riferita al destinatario. L'erogazione dell'incentivo dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla avvenuta assunzione la quale dovrà risultare entro il termine delle attività progettuali.

12. Spese ammissibili ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o FESR

Ai sensi dell'art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 (Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione), al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche per le tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013, a condizione che siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso direttamente collegate.

In questa Direttiva le spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR sono previste esclusivamente nel caso di apertura di nuove unità locali[6]; è possibile prevedere la richiesta di un contributo anche per le tipologie di spesa ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR non superiore al 15% del contributo pubblico richiesto totale del progetto.

Per ciascuna nuova unità locale, purché di nuova costituzione, è possibile riconoscere un contributo a valere su FESR pari a un massimo di 14.000 euro.

Le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante sono ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR entro i seguenti limiti:

- agevolazione assegnata in misura pari al 70% del costo, al netto dell'IVA, ammesso a contributo per ciascun bene (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220, 00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 700,00);

- acquisizione di beni e servizi effettuata secondo quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi", fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 196/2008 o successivo emanando in materia di acquisizioni di terreni ed edifici, in ogni caso limitatamente all'attestazione del valore di mercato del bene.

[6] L'apertura di nuove unità locali deve essere esclusivamente in ambito regionale.

Tipologie di spesa	**Massimali spesa**	**Massimale contributo per singolo progetto**
- Spese di registrazione e per prestazioni notarili e per prestazioni di commercialisti relative all'apertura di **nuove unità locali**	Fino ad un massimo di € 5.000,00	**non superiore al 15% del contributo pubblico totale del progetto**
- Spese promozionali: in particolare, sono ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc…		
Acquisizione immobili	70% del valore imponibile del bene/servizio	
Spese relative ad opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, anche di edifici in disuso (sono esclusi i lavori in economia)		
Locazione immobili ad uso esclusivo dell'attività produttiva (limitatamente al periodo del progetto)		
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature		
Acquisto di hardware e di software (ad esclusione dei software di office automation)		
Acquisto di mezzi mobili ad uso esclusivo aziendale (escluse autovetture)		
Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei beni di cui alle precedenti tipologie (limitatamente al periodo del progetto)		
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti e perizie tecniche		
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate		
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche		

Le spese possono essere riconosciute esclusivamente se sostenute nel seguente periodo di riferimento: dalla data di pubblicazione di questa Direttiva alla data di presentazione del rendiconto di spesa.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute (c.d. "rendicontazione a costi reali"), fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo emanando, qualora applicabile;

Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

Sono escluse:

- le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell'impresa a norme di legge che li rendano obbligatori;
- l'aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento dei sistemi dell'impresa;
- l'IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento nell'ambito della tipologia FESR e/o art. 13 del Reg. Ue 1304/2013;
- i lavori in economia.

I beni e i servizi devono essere acquisiti mediante una transazione effettuata a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.

In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi, ad esempio da parte di Veneto Sviluppo, particolare attenzione dovrà essere posta al cumulo dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto previste dai Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con l'imprenditore, con i titolari di cariche sociali o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al terzo grado.

La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, qualora:

- i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto;

- in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;

- in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del progetto;

- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell'impresa beneficiaria di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla conclusione del progetto.

Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto.

A tal fine, presso l'impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento dell'agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici.

13. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

È necessario assicurare la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto e alle tipologie di destinatari di questa Direttiva. Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello specifico campo[7] relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

In ogni progetto deve essere individuato almeno un **direttore/coordinatore** di progetto che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Sezione Lavoro e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Sezione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un'esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sostituzione della stessa in corso d'opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte - **consulenti e operatori dei servizi lavoro accreditati** - nella realizzazione degli interventi previsti nelle tue tipologie di percorsi previsti in questo provvedimento dovranno possedere una specifica esperienza professionale. A livello progettuale[8] deve essere garantito che, **almeno il 40%** del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di consulenti e operatori di **fascia senior** (almeno 5 anni di esperienza) e **non più del 20% di fascia junior**. L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

Il soggetto proponente dovrà garantire il **tutoraggio** dei percorsi attivati.

Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate nell'attività di ***Action Research*** devono essere coinvolte **figure professionali senior** (almeno 5 anni di esperienza) che assicurino una consulenza tecnico scientifica e interventi a valenza formativa di natura specialistica.

Inoltre, deve essere individuata almeno **1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione**. Tali attività devono essere dettagliate nell'apposito campo[9] sin dalla fase di presentazione del progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Sezione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari[10].

Si precisa che gli incarichi degli operatori, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati.

In particolare:

- ***destinatario***: incompatibilità assoluta con altre figure;

[7] Campo "Figure professionali utilizzate" scheda 4 dell'applicativo regionale APPROVO.

[8] Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.

[9] Campo "Modalità di valutazione e monitoraggio" scheda 4 dell'applicativo regionale APPROVO.

[10] DGR 670 del 28 aprile 2015.

- ***amministrativo***: compatibile solo con la figure professionale del tutor;
- ***consulente action research***: incompatibilità assoluta;
- ***consulente di accompagnamento***: incompatibilità assoluta eccezione fatta, limitatamente al 40% del monte ore complessivo, con il profilo del tutor o con il profilo del coordinatore/direttore;
- ***tutor***[11]: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e, limitatamente al 40% del monte ore complessivo, con il profilo di consulente di accompagnamento;
- ***coordinatore/direttore***: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e, limitatamente al 40% del monte ore complessivo, con il profilo consulente di accompagnamento.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

[11] Un operatore con incarico di tutor non può avere anche l'incarico di coordinatore/direttore nel medesimo progetto e viceversa. I due incarichi in capo al medesimo operatore sono incompatibili nel progetto complessivo.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	DESTINATARIO	AMMINISTRATIVO	CONSULENTE Action Research	CONSULENTE di accompagnamento	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
DESTINATARIO		**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
AMMINISTRATIVO	**I**		**I**	**I**	**C**	**I**
CONSULENTE (action research)	**I**	**I**		**I**	**I**	**I**
CONSULENTE di accompagnamento	**I**	**I**	**I**		**40%**	**40%**
TUTOR	**I**	**C**	**I**	**40%**		**I**
COORD./DIRETT.	**I**	**C**	**I**	**40%**	**I**	

14. Risorse

Le risorse disponibili, a valere sull'Asse II POR FSE 2014-2020, per la realizzazione degli interventi e delle misure di cui alla presente direttiva ammontano ad un totale di Euro 7.000.000,00.

Fonte di finanziamento			**Annualità**	**Risorse FdR**	**Risorse FSE**	**Co-finanz. Reg.**	**Totale**
Asse		**Priorità di investimento**					
II	**Inclusione sociale**	**9.i**	2016	980.000,00	1.400.000,00	420.000,00	2.800.000,00
			2017	1.470.000,00	2.100.000,00	630.000,00	4.200.000,00
Totale complessivo							**7.000.000,00**

Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

15. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi".

16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire **entro le ore 13 del quarantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURV**, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso tramite l'area riservata del portale regionale al link http://formazione.regione.veneto.it/Approvo - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; saranno assegnati un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;

- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale e, successivamente, accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;

- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;

- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto.

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento,** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:

- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

- scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato" deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del previsto giorno di scadenza di presentazione dei progetti.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione dei progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 13.00 del previsto giorno di scadenza di presentazione dei progetti.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora il **passaggio in "stato confermato"** avvenga **dopo le ore 13.00** del giorno di scadenza di presentazione dei progetti, il progetto non sarà ammissibile.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, lavoro@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "SEZIONE LAVORO - POR FSE – Direttiva per la realizzazione di Interventi per lavoratori disoccupati over 50 - *Garanzia Adulti* - Anno 2016".

Il messaggio dovrà contenere un **unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato "**Portable Document Format**", sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[12].

A **ciascuna domanda di ammissione a finanziamento** trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**[13], ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Sezione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti

[12] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 " Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

[13] In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, requisiti dei destinatari, combinabilità delle azioni, ecc.) : 041/2795936-5924;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041/279 5331 – 041/279 5131.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it.

Ulteriori informazioni, avvisi, modulistica e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato al Lavoro[14].

17. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di

selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto

alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc…);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. rispetto dei massimali e delle prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti nella presente direttiva;
7. numero e caratteristiche dei destinatari;
8. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
9. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
10. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

[14] http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori oppure http://www.cliclavoroveneto.it/inclusione-sociale

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

Parametro 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
	– Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; – circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy,ecc); – grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale – circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; – accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. *Criterio premiante* – Presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione).	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
	– Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; – coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	QUALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	– Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti

		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
	– Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti – Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	– Rappresentatività della struttura proponente – Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali – Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. Quantità dei partner: ▪ numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto proponente: Per i soggetti proponenti che abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR 702/2013, l'indice sarà calcolato sulla base della capacità del soggetto di realizzare le attività previste. Indice di realizzazione IR= (N. di PAI realizzati) /(N. di PAI previsti) Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR 702/2013, l'indice sarà pari a 0 (zero)	0-50%	0 punti
		51 - 75%	1 punto
		76 - 100%	2 punti
	Grado di efficacia delle attività realizzate da parte del Soggetto	0 - 5%	0 punti

	proponente: Per i soggetti proponenti che abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR 702/2013, l'indice sarà calcolato sulla base della formula seguente. Indice di Efficacia IE= (N. di Destinatari Occupati) /(N. di PAI realizzati) Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR 702/2013, l'indice sarà pari a 0 (zero)	6 -25% 26 - 50% 51 - 100%	1 punti 2 punti 4 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "*Grado di realizzazione attività pregressa*".

18. Tempi degli esiti delle istruttorie

I progetti provinciali presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Sezione Lavoro **entro 60**[15] **giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione**.

Qualora la data prevista per gli esiti della istruttoria coincida con un sabato o con una giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il suddetto Decreto sarà pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

La graduatoria dei progetti presentati, sarà comunicata esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it[16], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Qualora in una o più province, in seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Sezione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti.

19. Avvio e conclusione dei progetti

I progetti finanziati devono essere avviati[17] **entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria**. I termini per la **conclusione delle attività progettuali** sono definiti in **12 mesi**. Qualora la data prevista per l'avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di avvio sarà posticipato al primo giorno lavorativo.

[15] I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.

[16] http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori

[17] L'avvio del progetto coincide con la attivazione della fase II ovvero con i colloqui di orientamento di II livello.

20. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio è previsto in itinere e a conclusione delle attività progettuali.

1. *Monitoraggio in itinere:* avrà luogo in momenti e occasioni diverse:

   - in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Sezione Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale quali-quantitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Sezione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi;

   - in occasione di specifici incontri ai quali dovrà partecipare almeno un rappresentante di ciascun progetto che presenterà la attività realizzata, i punti forza e le eventuali criticità rilevate, le prospettive a breve e medio termine e le aspettative rispetto alle attività finanziate. Potrà essere proposta anche la partecipazione a workshop tematici da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale appositamente organizzate. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Sezione Lavoro.

2. *Monitoraggio finale:* sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore del progetto, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Sezione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare. L'incontro potrà vedere il coinvolgimento di referenti aziendali coinvolti nelle attività progettuali.

In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione *on-line* dello stesso entro il termine del percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Sezione Lavoro. La Sezione Lavoro si potrà avvalere della collaborazione della Sezione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la compilazione e l'acquisizione *on-line* dei questionari.

Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva che si sostanziano in un inserimento-reinserimento del destinatario.

Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di realizzazione e di efficacia determinati come segue:

$$\text{Indice di Realizzazione} = \frac{\textit{Numero interventi per lavoratori disoccupati over 50} \text{ realizzati}}{\textit{Numero} \text{ di } \textit{interventi per lavoratori disoccupati over 50 attivati}}$$

$$\text{Indice di Efficacia} = \frac{\textit{Numero} \text{ di destinatari che hanno ottenuto un inserimento lavorativo}}{\textit{Numero interventi per lavoratori disoccupati over 50} \text{ realizzati}}$$

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Direttore.

21. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [18], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

22. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il Direttore pro tempore della Sezione Lavoro del Dipartimento Istruzione, Formazione Lavoro.

24. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

[18] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori